



**REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV**

Esito della valutazione di incidenza riguardante le linee guida per l'esercizio dell'attività di vallicoltura nelle lagune di competenza della Città Metropolitana di Venezia.

Pratica 4218

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia", ZSC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia", ZSC IT3250033 "Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento", ZPS IT3250041 "Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione", ZPS IT3250042 "Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova", ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PRESO ATTO e CONSIDERATO della relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 125/2019;

PER TUTTO QUANTO SOPRA, si formula il seguente parere sulla valutazione di incidenza:

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. ing. Carlo CHIODIN, del dott. Paola FANTIN, del dott. Emiliano MOLIN e del dott. Francesco SCARTON, i quali dichiarano che *"La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione. Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi sui siti della rete Natura 2000."*

e

DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato (come quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali tra cui qualsiasi intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sulle strutture morfologiche delle valli da pesca e sulle opere a servizio delle medesime valli e le concessioni

- di derivazione d'acqua dolce) sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017 (in particolar modo, gli artt. 177, 178, 180, 211, 230, 247, 248, 249, 251, 252, 285, 287, 288, 290);
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.:
 1. sia vietato l'allevamento di specie non autoctone e l'eventuale raccolta di esemplari appartenenti a specie alloctone nel corso dell'attività di vallicoltura sia trattato nel rispetto del D.lgs. 230/2017 ovvero, qualora non rientrante nell'ambito di applicazione del predetto decreto, sia esclusa la relativa reimmissione nella valle da pesca o in altro ambiente naturale;
 2. la manutenzione del cotico erboso o delle quinte arborate delle aree emerse dell'ambito vallivo circoscritto sia effettuata con l'impiego di specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale ed evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1410 "Prati salati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*", *Anacamptis pyramidalis*, *Euphrasia marchesettii*, *Gladiolus palustris*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Linum maritimum*, *Salicornia veneta*, *Stipa veneta*, *Euplagia quadripunctaria*, *Lycaena dispar*, *Osmoderma eremita*, *Vertigo angustior*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Aphanius fasciatus*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Cobitis bilineata*, *Cottus gobio*, *Knipowitschia panizzae*, *Lampetra zanandreae*, *Petromyzon marinus*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Protochondrostoma genei*, *Rutilus pigus*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Coronella austriaca*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Testudo hermanni*, *Zamenis longissimus*, *Acrocephalus melanopogon*, *Alcedo atthis*, *Aquila clanga*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Asio flammeus*, *Aythya nyroca*, *Botaurus stellaris*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Charadrius alexandrinus*, *Charadrius morinellus*, *Chlidonias niger*, *Chlidonias hybrida*, *Ciconia ciconia*, *Ciconia nigra*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Coracias garrulus*, *Crex crex*, *Egretta alba*, *Egretta garzetta*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Falco vespertinus*, *Ficedula albicollis*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Gelochelidon nilotica*, *Glareola pratincta*, *Grus grus*, *Haliaeetus albicilla*, *Himantopus himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Larus melanocephalus*, *Limosa lapponica*, *Luscinia svecica*, *Mergus albellus*, *Milvus migrans*, *Nycticorax nycticorax*, *Pandion haliaetus*, *Panurus biarmicus*, *Pernis apivorus*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Phalaropus lobatus*, *Phoenicopterus ruber*, *Platalea leucorodia*, *Plegadis falcinellus*, *Pluvialis apricaria*, *Podiceps auritus*, *Podiceps cristatus*, *Podiceps grisegena*, *Podiceps nigricollis*, *Porzana parva*, *Porzana porzana*, *Recurvirostra avosetta*, *Sterna albifrons*, *Sterna caspia*, *Sterna hirundo*, *Sterna sandvicensis*, *Sylvia nisoria*, *Tachybaptus ruficollis*, *Tadorna ferruginea*, *Eptesicus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*, *Muscardinus avellanarius*, *Mustela putorius*, *Myotis daubentonii*, *Nyctalus lasiopterus*, *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus noctula*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Rhinolophus ferrumequinum*;
- iv. che l'attuazione delle attività di vallicoltura delle Linee Guida sia sospesa in caso di accertata modifica delle condizioni ambientali che hanno costituito il quadro di riferimento per gli

habitat e per le specie oggetto della presente valutazione di incidenza, in relazione agli esiti del rapporto di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee e all'art. 12 della direttiva 2009/147/Ce;

CONVIENE

ad una conclusione positiva della valutazione di incidenza, in adempimento al quadro prescrittivo sotto riportato, sui siti della rete Natura 2000 coinvolti

e

PROPONE

un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per le linee guida per l'esercizio dell'attività di vallicoltura nelle lagune di competenza della Città Metropolitana di Venezia.

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di vietare qualsiasi attività di vallicoltura prevista dalle Linee Guida che possa determinare la riduzione di superfici riconducibili ad habitat di interesse comunitario ovvero la variazione delle locali condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) di tali habitat. In sede di concessione dovranno essere identificati gli ambiti vallivi nei quali è esclusa l'attività prevista dalle Linee Guida in contrasto con le presenti prescrizioni e le misure di conservazione vigenti;
2. di garantire il mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza delle Linee Guida. L'attività di vallicoltura provveda al rispetto degli artt. 8, c. 1 lett. a, e 9, c. 1 lett. a, del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii, e che, qualora si realizzasse l'eventuale raccolta di esemplari delle suddette specie, si dovrà provvedere al loro ricollocazione in ambiente idoneo e ad un'opportuna comunicazione all'autorità regionale per la valutazione di incidenza organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di raccolta, luogo di ricollocazione, data di cattura e data di ricollocazione;
3. di vietare quelle attività che in ragion di particolari condizioni meteomarine possono pregiudicare la qualità del corpo idrico anche nelle zone contermini alla valle circoscritta;

RACCOMANDA

- provvedere all'approvazione delle Linee Guida, da integrarsi negli obblighi del concessionario, con le predette prescrizioni e le seguenti indicazioni:
 - sia vietato l'allevamento di specie non autoctone e l'eventuale raccolta di esemplari appartenenti a specie alloctone nel corso dell'attività di vallicoltura sia trattato nel rispetto del D.lgs. 230/2017 ovvero, qualora non rientrante nell'ambito di applicazione del predetto decreto, sia esclusa la relativa reimmissione nella valle da pesca o in altro ambiente naturale;
 - la manutenzione del cotico erboso o delle quinte arborate delle aree emerse dell'ambito vallivo circoscritto sia effettuata con l'impiego di specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale ed evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

- l'attuazione delle attività di vallicoltura delle Linee Guida sia sospesa in caso di accertata modifica delle condizioni ambientali che hanno costituito il quadro di riferimento per gli habitat e per le specie oggetto della presente valutazione di incidenza, in relazione agli esiti del rapporto di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee e all'art. 12 della direttiva 2009/147/Ce;
- l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1 e 2.3 della selezione preliminare;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

RICONOSCE

per le attività conseguenti le Linee Guida in argomento, qualora non in contrasto con il quadro ambientale della presente valutazione (tra cui DD.G.R. n. 2816/09, 2200/2014), la non necessità della valutazione di incidenza di cui al numero 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"*

f.to dott. Corrado SOCCORSO

Venezia, lì 14.06.2019